

Codice DB1205

D.D. 20 dicembre 2012, n. 299

L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. - Lago Maggiore. Comune di Verbania. Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente Camping Village Isolino S.r.l.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, ai soli fini della disciplina della navigazione, l'intervento presentato dalla Società Camping Village Isolino S.r.l, meglio individuata in premessa, consistente nella realizzazione di numero due aree di balneazione situate, rispettivamente, nello specchio acqueo antistante la particella 71 del foglio 44 e nello specchio acqueo antistante le particelle n. 395 e 30 del foglio 44 del comune di Verbania, nonché nella realizzazione di un corridoio di atterraggio posto in adiacenza all'area riservata alla balneazione di cui alle particelle 395 e 30.

L'intervento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione, che vengono debitamente visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

Le boe, di delimitazione dell'area di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R.

Le 2 boe che individuano il corridoio di atterraggio, poste a maggiore distanza dalla costa devono essere di diametro doppio rispetto alle altre e devono essere colorate, sulla sommità, rispettivamente di verde la boa posta sulla destra per chi, dal largo, accede al corridoio e di rosso la boa posta sulla sinistra per chi, dal largo, accede al corridoio.

Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo singolarmente.

Le boe di delimitazione, come prescritto dall'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, con lettera prot. n. 3431 in data 23.10.2012, non potranno essere utilizzate per l'attracco delle imbarcazioni. In caso contrario il proponente dovrà presentare un apposito studio di incidenza, redatto ai sensi dei D.P.R. 357/97, D.P.R. 120/2003, D.P.G.R. 16 novembre 2001, n. 16/R e L. R. 29 giugno 2009, n. 19 per valutare le implicazioni sul SIC IT114001 – Fondo Toce.

L'ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

Le boe che delimitano esternamente l'area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.

Il Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il titolare della presente autorizzazione è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente parere.

Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.

Di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione, ad ogni tipo di unità di navigazione, nello specchio acqueo avente lunghezza fronte lago di metri 107,50 circa, sino a 49,00 metri dalla costa, individuato di fronte alla particella 71 del foglio n. 44 e nello specchio acqueo avente lunghezza fronte lago di metri 169,00 circa, sino a 40,00 metri dalla costa, individuato di fronte alle particelle 395 e 30 del foglio n. 44 del comune di Verbania, entrambi delimitati da boe gialle sferiche.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L. R. n. 22/2010.

Il Direttore
Aldo Manto